

Civile Ord. Sez. 5 Num. 11504 Anno 2018

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data pubblicazione: 11/05/2018

**ORDINANZA**

sul ricorso 21689-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

*contro*

EQUITALIA NORD SPA;

- *intimati* -

2018

874

Nonché da:

, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato PAOLO SPATARO, che lo rappresenta e difende;

Corte di Cassazione - copia in formato PDF

www.commercianet.it

- controricorrente incidentale -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA NORD SPA;

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

- intimati -

avverso la sentenza n. 95/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA**

1. impugnava la cartella di pagamento notificata da Equitalia Nord S.p.A. sostenendo la mancata notifica dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione delle sanzioni che costituivano gli atti prodromici. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Lombardia sul rilievo che gli atti prodromici all'emissione della cartella impugnata non risultavano ritualmente notificati in quanto il contribuente aveva trasferito la residenza nel comune di Monteporzio Catone in data 11 ottobre 2010 mentre l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione delle sanzioni erano stati notificati il 3 dicembre 2010 presso il precedente indirizzo di via

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Equitalia Nord S.p.A. non si è costituita in giudizio.

3. Con l'unico motivo l'agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 58 e 60 del d.p.r. 600/73. Sostiene che, avendo il contribuente trasferito la propria residenza in un altro Comune, la variazione del domicilio fiscale avrebbe avuto effetto decorsi 60 giorni dal trasferimento, a norma dell'articolo 58 d.p.r. 600/73, di talché la notifica che era stata effettuata a norma dell'articolo 60, lettera e, del d.p.r. 600/73 era rituale.

4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato il contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 53 e 57 del decreto legislativo 546/1992. Sostiene che nel giudizio di appello l'agenzia delle entrate aveva introdotto inammissibilmente una domanda nuova poiché solo in tale giudizio aveva affermato la legittimità della notifica richiamando l'articolo 58 del d.p.r. 600/73.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Osserva la Corte che l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente per non aver l'agenzia delle entrate trascritto nel ricorso il contenuto della cartella impugnata è infondata. Invero il ricorso verte sulla corretta applicazione degli artt. 58 e 60 d.p.r. 600/73 ed i fatti sono stati esposti in modo da rendere chiaramente intellegibili le ragioni della censura ed i punti della sentenza oggetto di doglianza, per il che appare assolto l'onere della specificità.

2. Il motivo di ricorso principale è fondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale

onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), , non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso (Cass. n. 25272 del 28/11/2014; Cass. n. 1206 del 20 gennaio 2011). Ciò posto, considerato che l'art. 58 d.p.r. 600/73 prevede che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte ( comma 2 ) e che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate ( comma 5 ), la notifica degli atti prodromici, nel caso di specie, è stata legittimamente effettuata, in mancanza di comunicazione della variazione da parte del contribuente, presso l'indirizzo pregresso di via Salvatore Talamo numero 20 a Roma, posto che dalla sentenza impugnata si evince che la notifica ha avuto luogo il 3.12.2000 ( sul punto il contribuente non ha svolto ricorso incidentale ) e che il trasferimento di residenza nel Comune di Monte Porzio Catone ha avuto luogo in data 11.10.2010.

3. Il motivo di ricorso incidentale condizionato è infondato in quanto non costituisce domanda nuova, inammissibile ove proposta per la prima volta nel giudizio di appello, la prospettazione di una qualificazione giuridica della fattispecie diversa, in quanto disciplinata da norme in precedenza non invocate, ove la ricostruzione si fonda sui medesimi fatti.

4. Il ricorso principale va, dunque, accolto, il ricorso incidentale va rigettato. L'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del giorno 21 marzo 2018.

Il Presidente